



Circolare n. 312

DOCENTI

DSGA

ATA

SITO

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024.

Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 16553 del 14 febbraio 2024.

Disposizioni in materia introdotte dall'art. 1, commi 136, 138, 139 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Indicazioni operative.

Si allegano alla presente la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, AOODGPER prot.n. 16553 del 14.02.2024 e la nota dell'USR Lazio, Ufficio IV, prot. n. 7310 del 15.02.2024, con cui sono state fornite indicazioni operative in merito alle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall'art. 1 commi 136, 138 e 139 della legge 30 dicembre 2023 n. 213"; in esse viene fissata al 28 febbraio 2024 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico.

Si ricordano di seguito i requisiti per le succitate categorie:

A) Pensione anticipata flessibile

I requisiti previsti dalla normativa in oggetto per accedere al suddetto trattamento di pensione consistono nel raggiungimento, entro il 31 dicembre 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. Devono essere posseduti, pertanto, alla data anzidetta entrambi i requisiti minimi e non sarà possibile usufruire del beneficio stabilito dalla norma in esame se venisse a mancare anche uno solo di essi.

B) Opzione donna vincolata a condizioni soggettive

L'art. 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha apportato alcune modifiche alla previgente disciplina (art. 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28/03/2019, n. 26) relativa alla cd. "opzione donna". La nuova disciplina prevede che possano usufruire del trattamento pensionistico le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- assistenza ex art. 3 comma 3 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 oppure
- riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come specificato nelle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante la procedura Online POLIS le cui funzioni resteranno attive sino alle ore 23.59 del 28 febbraio 2024.

C) Ape Sociale

L'articolo 1, comma 136, della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024. In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge n. 232 del 2016 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera "d" del medesimo comma). Nello specifico, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate".

Roma, 2 febbraio 2023

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Elena Zacchilli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/1993